

1684 Ragioni
per il Marchese di Camerota contro l'Università di Camerota e Casali

© 2012 Roberto Vergara Caffarelli

La Società Napoletana di Storia Patria, che ha autorizzato la pubblicazione in internet del presente opuscolo in data 19 dicembre 2012, prot. N. 249/IV II 1, si riserva tutti i diritti di copyright delle immagini ed è pertanto proibita ogni ulteriore sua riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Quando ho scritto la biografia di D. Filippo Vergara, di cui non si conosce la data di nascita, ho fatto notare che molto probabilmente era maggiorenne alla morte del padre, il Presidente della Camera della Sommaria Carlo Vergara. Avevo scritto che nel 1679

Filippo pochi mesi dopo la morte del padre agisce come feudatario di Craco, del tutto indipendente dalla tutela materna. Ne è prova quanto dichiara il Canonico Don Angelo Grammatico, pubblico geometra e notaio della città di Ferrandina, che è incaricato della descrizione del feudo per «*ordine dell'Illustrissimo Signore don Filippo Vergara utile Patrone di detta (qui Deus servet)...*».

Avevo anche scritto:

Filippo forse si era laureato in legge (fatto da controllare): se così, era l'unico che poteva continuare l'attività paterna e nel 1688 doveva forse avere iniziato la professione. È più che un'ipotesi. Ricordo che nel 1688 fu ordinato dal Regio Consigliere D. Fulvio Caracciolo di procedere alla divisione dei beni immobili e mobili dell'eredità in base all'apprezzo fatto dal Tabulario Lorenzo Ruggiano. Il 7 agosto l'incaricato della ripartizione Antonio Caracciolo presentò la relazione, contenente la proposta di divisione dei beni. Il seguente passo della relazione del Caracciolo mi sembra che confermi la mia ipotesi:

... mi ordina, che a rispetto delli libri dello studio, remasto nell'Eredità del detto quondam Regio Consigliere e Presidente, si ponga nella porzione spettante al Magnifico D. Filippo Vergara, e dalla detta sua porzione si deduca il prezzo di detto studio, il prezzo del quale importa V milleseicentottantaquattro #.

1.2., nonostante che il calcolo fatto dall'apprezzatore dica ∇ millequattrocento settantaquattro #. 4.2., atteso avendo calcolato tutte le partite delli libri, importa l'apprezzo di essi 1674. 4. 2.

Dieci anni dopo la morte del padre, la biblioteca dello studio è assegnata a Filippo. Migliaia di libri sono rimasti tutti nell'eredità senza essere venduti. I libri occupano spazio e non sono decorativi come i quadri; eppure molti quadri sono stati venduti, perché la collezione di Carlo Vergara catalogata dopo la sua scomparsa, ammontava a 121 pezzi e dieci anni dopo i quadri divisi sono solo settanta. I libri, invece, sono stati conservati, e la spiegazione più naturale è perché dovevano servire a Filippo!

Nella «*Relazione¹ del segretario reale don Manuel Garcia de Bustamante sui servizi resi dal dottor don Carlo Vergara. 1678, novembre 7. Napoli*», che il cugino Francesco mi ha fatto avere recentemente, ho trovato definitivamente chiarito questo punto, la dove si legge:

Relacion de los servicios del difunto Consejero Presidente de la Regia Camara de la Summaria el Doctor Don Carlos Vergara, sacada de sus papeles originales que para este effecto ha presentado su hijo primogenito el Doctor Don Phelipe Vergara y la viuda Doña Theresa Auria su madre, como madre y curadora de Don Blas, Don Miguel, Don Juan, Don Bernardo y Don Francisco Vergara su hijos y universales herederos de su padre con peso de dotar a Doña Judita y Doña Cathalina Vergara sus hermanas, ...

Nel novembre del 1678 Filippo è già laureato, e questo documento stabilisce con certezza che è dottore in giurisprudenza e che prosegue l'attività paterna di avvocato.

Il Commissario della causa è D. Adriano Lanzina y Ulloa²; l'argomento della causa è lo *Jus Plateae*³ disputato tra il Marchese di Camerota⁴ e l'Università di Camerota e Casali.

¹ - Il documento è conservato nell'Archivio Vergara Caffarelli di Palermo.

² - GIOVANNI PALLANTE, *Memoria per la riforma del Regno: Stanfone (1735-1737)*, a cura di Imma Ascione, p. 107: «Adriano Lanzina y Ulloa, duca di Lauria (1642-1740), giudice di Vicaria dal 1675, poi presidente di Camera, governatore della Dogana di Foggia ed infine reggente (3 febbraio 1698), dal 1700 al 1703 fu anche ambasciatore spagnolo a Firenze».

³ - Lo *jus plateae* era l'imposta sulle mercanzie che si mettevano in vendita. Era detto anche: *Decima platearum, scilicet tributum, quod in plateis, pro iure vendendi in plateis, sive pro transitu platearum, idest viarum publicarum, praestabatur*.

⁴ - CARLO ANTONIO DE ROSA MARCHESE DI VILLAROSA, *Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del regno di Napoli*, parte prima, Napoli 1834, pp. 140-141: «Paolo Marchese fu il primo possessore del feudo di Camerota e Terra di Castelluccio in provincia di Principato Citra, per compra fattane nel 1586 da Delia del Prato, vedova di Scipione de Sangro, su qual feudo ebbe il titolo di Marchese. Orazio, quarto Marchese di Camerota, ebbe in moglie Giovanna Sembiase, con la quale procreò Domizio, che prese in moglie Beatrice Caracciolo de' Duchi di Rodi, ed Annibale». Camerota è in provincia di Salerno.

RAGIONI

P E R

Lo Signor Marchese
di Camerota:

C O N T R O

L' Vniversità di Ca-
merota, e Cafali.

COMMISSARIO

*Il Sig. Presidente D. Adriano
Lanzina, & Ulloa.*

Quaranta Att.
Gifuni Scriba.

J. M. J.



RETENDE l'Univer-
sità di Camerota,
che 'l Signor Mar-
chese si abbi usur-
pato la giuridizione
delle seconde cause,
e'l *jus plateæ* esigen-
do grana 18. per on-
cia da tutto quello,
che si vende in Ca-

merota, e Casali da' Cittadini, e forestieri,
che stanno ad acqua, & erba commune, &
anche da' privilegiati Napoletani; Ma
non havendo esercitato il Signor
Marchese la giuridizione delle seconde
cause, ne la pretende. Perciò il Fisco non
può per questo molestarlo, ne l'Univer-
sità dolersene: All'incontro perche del *jus
plateæ* il Signor Marchese se ne ritrova
nella legitima, e pacifica possessione ab
immemorabili, deve, e può esigerlo so-
pra tutto quello, che si vende, e da cias-
cheduno ò Cittadino, ò forestiere che sia
come l'anno riscosso i passati Baroni, che
si proverà evidentemente dall'istanze
dell'istessa Università, con dimostrarli
prima, che il Signor Marchese non sia
usurpatore della giuridizione delle secon-
de cause, come hà esposto l'Università.

E certo, che le seconde cause mai l'abbi il
Signor Marchese possedute, perche nell'
anno 1680. essendoli spedita
risulta contro ad istanza del Fisco
per la nuova tassa della Mastrodattia,
e delle seconde cause, e per altre pre-
tenzioni; fù poi a 10. di Marzo ammesso à
transazione in doc. 400. fuorchè per le se-
conde cause, che rimasero à beneficio
della Regia Corte, e si esposero venali, co-
me dagli atti in Banca di Scipio.

E bêche l'Università per provare l'usurpa-
zione delle seconde cause abbi presentato
alcuni atti di una causa di picciola diffe-
renza, e che dopò terminata la lite, l'At-
tore rappresentò al Signor Marchese che'l
Reo era stato condannato in carlini 17.
meno di quello pretēdea, ò pregādolo, che
avasse commesso ad un Dottore, che ex
eisdem actis provedesse di giustizia, e dal
Marchese si commise al Dottor France-
sco di Tomase, che senza dar termine,
senza spedire inhibitoria; monizione, ò al-
tr'atto, per lo quale si potesse presumere
atto di nuova giuridizione, se il suo voto
fol. 35. e 36. E perche quest'atto non può
dirsi che abbi prodotto cognizion di causa
in grado d'appellazione, essendo certo,

che'l decreto in prima istāza può rivo-
carsi dall'istesso Giudice, ò altro Delegato, per
ragion di nullità ex eisdem actis non es-
sendo Tribunale Regio, nel quale le nul-
lità si anno à proporre formiter con il
deposito, secondo la *Pramm. 4. de dilatio-
nibus. Cap. Inter cetera, de re judicata*,
*Alexand. nel cons. q1. n. 1. vol. 6. Bursatt. nel
cons. 305. e 306.* perciò nō vi è usurpazione
Per due ragioni pretende l'Università, che
'l Marchese non possa esigere il *jus plateæ*
da' Cittadini, e da' forastieri che an-
no società con Camerota. Primieramen-
te perche non si sia mai riscossa da' passati
Baroni, ne che'l Signor Marchese abbi il
possesso, atteso, che fin dall'anno 1631.
essendo stati dati alcuni capi di gravami
al Signor Marchese padre nel S. Conf. nel
capo 5. fol. 135. lit. A. si disse, che'l Signor
Marchese da sei mesi in circa avea prete-
so esigere il *jus plateæ* à ragione di grana
18. per oncia da' Cittadini, e da' forastieri
che stanno ad acqua & erba commune,
contro l'antico solito, e che à 29. Ottobre
dal Signor Consigliero Andrea Proven-
zale si fusse ordinato: *Capiatur informa-
tio, & interim se absteineat, fol. 136. at. in
princip.*

E'n confermazione di ciò anno presentato
fede del Credenziero della Dogana di
Napoli, come per le robbe, che s'immet-
tono in Camerota, si pagano tutti li de-
ritti soliti pagarsi alla Regia Dogana,
ove s'introitano, e che poi detti deritti
se li fanno buoni dalla medesima Dogana,
fol. 132. & at.

Secondo, che non li sia stata conceduta la
Piazza, perche il Rationale del Cedola-
rio nella relazione fatta per ordine della
Camera, disse che nella vendita fatta di
Camerota à 5. Settembre 1587. da D. De-
lia Belprato à Paulo Marchese ne' corpi
sub verbo signanter, non vi è il *jus plateæ*
ne anco ne' rilevij presentati per morte
de' passati Baroni, fol. 58. & propriè *fol. 60
lit. A. in fine & at. lit. B.*

Mà queste obiezioni quanto siano fuor di ra-
gione con evidenza, e per lo possessorio, e
per lo petitorio si proverà.

Primieramente la pretenzione dell'Uni-
versità secondo le sue istanze è, che'l
Marchese non possa esigere il *jus plateæ*
da' Cittadini, e da quei, che stanno ad ac-
qua, & erba commune coll'Università, et
à rispetto de gl'altri forastieri non à mai
difficoltato l'Università, che'l Marchese
possa esigerlo, come si legge nell'istanza
del-

dell' Università, fol. 135. lit. A.

E' decreto di abstineat del 1631. non può difficultarsi che a questo si restringe, regolandosi dall'istanza, e siccome vogliono le regole legali, *exclusio unius est inclusio alterius*, & *quod de uno negatur, de aliis concessum intelligitur cap. nō nē bene de presumpt. l. cum prator, ff. de judic.* E perche l'eccezione conferma la regola, *Inam quod liquide, ff. de penu legato, e Barbosa ne' trattati vari nell' assioma 85. n. 5.* dice, che questa regola similmente ha luogo nelle concessioni feudali, siccome ancora il prova *Tusco tom. 3. lit. E. concl. 422. n. 5.*

E che l'Università non abbi preteso impedirli l'efazione del jus platee da forastieri, si conferma dall'apprezzo, perocche pe' molti debiti che vi erano sopra Camerota fu dedotta in patrimonio nel S. C. fino dall'anno 1633. ut fol. 174. & 175. e per ordine del medesimo S. C. assittata a diversi per lo spazio di molt'anni; e finalmente essendosi ordinato l'apprezzo a 24. Aprile 1662., fu dal Tabulario Giuseppe Gallerano apprezzata, il quale essendosi regolato nell'apprezzo della fede fattali dall'Università, disse che'l Barone possiede il jus della Piazza che riscuote da' forastieri che non stanno ad acqua, & erba comune con Camerota, e così dal detto Tabulario si apprezzò detta Terra con detto jus, fol. 90. at. lit. A. n. 62. E'n conseguenza restò fermo di potere il Marchese esigere da' forastieri; E perciò il Sign. Avvocato fiscale Francesco d'Andrea disse nella sua istanza: *Respectu jus platee dicit, non posse recedi a decreto S. Regii Cons. lato in anno 1631. Unde Marchio nihil potest exigere a Civibus, & aliis habentibus aquā & erbam communem, & servata forma emptionis ab ipso facte juxta particulam dicti appretii, fol. 161.*

Dunque non può difficultarsi, che'l Marchese si ritrovi nella legitima, & immemorabile possessione di esigere la Piazza da' forastieri secondo l'istanze dell'Università, del Fisco, e l'apprezzo, anzi da tutti, imperciocche la possessione si prova dalle parole dell'istanza, o domanda, a fine di poter essere mantenuto, ancorche nell'istanza si nomini *occupator, indebitus, injustus, illegitimus, vel intrusus; nam cum enunciatis habeat presumptionem contra se, ex quo possessio praesumitur justa, & non vitiosa, acceptatur confessio respectu possessionis rejecta qualitate vitij Mantica decis. 252. n. 2., Giovagnon conf. 8. n. 145. lib. 1., Postb. observat. 9. n. 20. & 21. Adversarius petens in actione mota, ut exactionem dimittat, sive non faciat probat possessionem, quia*

privatio supponit habitum, Gregor. decis. 406. n. 1., Cavalcr. decis. 106. n. 1. & decis. 809. n. 4. E domandando l'avversario, che si astenga dall'esigere, o avesse ottenuto proibizione, viene a provarsi il possesso a favore di quello, al quale è stata vietata l'efazione, *Cavalcr. decis. 224. n. 1.* E ciò basta per esser mantenuto nella possessione questi, a cui è stato proibito l'esigere, *Postb. obser. 19. n. 29. cum seq.*

E perciò dee il Signor Marchese esser mantenuto ancorche fusse Regalia, che non può possederfi senza titolo per lo *cap. cum persone de privileg. in 6. cap. ad decimas, tit. de restit. spoliat.* perche il possesso continuato di dieci anni ha vigore di titolo colorato, in virtù del quale il possessore non può esser turbato, benche non dimostri titolo, e se si turbasse nella possessione, dee primieramente esser restituito, come l'insegna *Afflitto nel cap. Imperialem, §. illud enim. 20.* dopò *Andrea n. 68.,* ragionando così: *Et sic infert, quod si Vassallus probaret se per decem annos possedisse praetensa Domino patiente, & recipiente servitium, vel adobam, si evenerit casus, in quo solutio adobae debeat fieri, aliàs si non evenerit casus solvendi adobam, quia non est guerra in Regno, sufficit sola possessio, ut docet hic Andreas in d. cap. si quis per triginta probaret spoliium factum per Dominum quamvis talis possessio non probet titulum praesumptum, quia requiruntur 30. anni, ut in d. cap. si quis per triginta dixi supra in precedenti questione: tamen ista decennalis possessio sufficit ad hoc, ut si Vassallus a Domino sit spoliatus, fiat sibi restitutio.* E ciò anche'l replica nel n. 22. *versic. Ex quibus omnibus.* E questa dottrina d' *Afflitto* è tenuta ancora da *Menoch. remed. 15. num. 469. e nel conf. 2002. Peregrin. de fideicom. artic. 52. num. 142. e ne' seguenti, e dal Reg. Galeota, il quale discorre specialmente di Regalie lib. 1. contr. contr. 51. ed anche il Reg. de Marin. a Reverter. nella dec. 251.* E se la possessione di dieci anni bastarebbe al Marchese a non poter esser turbato dal Fisco, tanto maggiormente non potrà turbarlo l'Università di Camerota, ritrovandosene il Marchese in possesso ab immemorabili, imperciocche fin dall'anno 1631. si confessò dall'Università, che'l Marchese avesse potuto esigere la Piazza da' Forastieri, e perciò deve esser mantenuto nella possessione:

Ne la fede presentata del Credenziero di questa Dogana può recar pregiudizio al Signor Marchese, & impedirli l'efazione della Piazza; imperciocche quei diritti si pagano all'Officiale di questa Dogana, che risiede in Camerota per le robbe che s'im-

mettono in Camerota per portarsi qui in Napoli, o altro luogo, che poi se li bonificano in questa Dogana i diritti pagati in Camerota, come si legge nella fede, fol. 132. e così questa testimonianza non può impedire l'esazione della Piazza al Marchese, essendo cosa diversa esigendosi per altra cagione, e sopra altra robba.

Mà perche il Marchese si ritrova in possesso di esigerla, così da forastieri, come da Cittadini in vigore di giusto titolo, il decreto del 1631. d'abstineat non può nuocerli.

Basterebbe per giusto, e legitimo titolo essere stato concesso a' Baroni di Camerota Regalie maggiori, eguali, e simili del jus Plateæ, che questa s'intenda anche concessuta, e compresa siccome disse Ottavio Bammacario nel titolo *Si de feudo defuncti contentio sit inter Dominum, & agnatos vassali in cap. in generali quest. 15. fol. 227.* per lo *cap. Sedes de rescriptis*, e n'adduce la ragione dicendo: *Non est major ratio prohibita in uno casu de regalibus concessio, quam in aliis similibus, vel minoribus, ergo censetur inclusa in prædicta concessionis forma, l. 1. §. de fonte de injusto testam.*

O vero siccome scrisse Capocelatro nella *consultat. 2. tom. 1. num. 5.* che benchè concesso il feudo non venghino le Regalie, se specialmente non siano espresse: Che questa regola si limiti, essendo concesso col mero, e misto imperio, & cum omnibus juribus, & pertinentiis: e tanto più essendovi le parole, *spectantibus, & pertinentibus*, e cita *Cesalo, Afflitto, Peregrino, Bucer. Andrea Knichen, Bammacario, Luca de Penna*, non intendendosi essere concesse quelle che si stimano esser proprie nel Principe per particolar segno del supremo dominio.

Mà *Staibano Sen. nel cons. 94. n. 1.* prova che nella clausula *Juribus, & pertinentiis omnibus*, vi sia compreso il jus Dohanæ, ch'è la Piazza, e secondo queste dottrine dice il Reg. Capocelatro, che fu deciso per la Camera, fattane relatione in Collaterale.

Mà 'l giusto titolo specialmente si prova per esser stata concessuta al Marchese la giurisdizione della Bagliva, come si legge nella relazione del Razionale del Cedolario fatta di ordine della Regia Camera fol. 58. perche la Bagliva comprende molte cose, e specialmente il jus plateæ, come dice il Reg. Moles nelle decisioni titolo de *jure bajulationum §. 9. n. 38. Capobianc. de Baronib. nella Pragm. 8. part. 1. num. 353. il Presid. de Franch. nella decis. 397.* nella causa dell'Ospedale di S. Lorenzo di Santa Maria di Capua coll' Università di

Marcianise, dice nel n. 3. *Item circumscripta declaratione prædicta dicebatur sic esse de jure, scilicet quod sub Bajulatione comprehendatur jus Dohanæ, ut apparet ex Constitutione Regni Magistri Camerarii in fine, ubi Andreas, & Afflict.*

E con maggior chiarezza lo spiega Laganario à Rovito nella rubr. de *Offic. Bajuli n. 4.* che dice: *Et postremò sub bajulatione etiam continebantur passagia, plateatica, & similia, quæ etiam Jura Dohanæ dicebantur, prout ex Constitutione Magistri Camerarii fundat Moles in decis. 9. 22. decis. 59. in verbo jura verò, quæ sub istis, subdens insuper idem. Dom. Moles ibidem: Hoc enim verbum Dohanæ, Normandum est, & cumulationem quandam omnium jurium Regalium denotat, & corruptè hodiè Jus Plateæ appellamus, & probat dicta Constitutio Magistri Justitiarum in fine, & probatur ex Constitutione Honorem nostri Diadematis, & Constitutio Magnæ Curie sub titulo de Jure Dohanæ in principio ibi, & habet plura mēbra, & gabellas sub se, & paulò inferiùs habent Dohanæ certa membra, & jura una quamque secundum consuetudinem, quæ juxta morem singularum Provinciarum certam habent denominationem. Continentur ergo sub bajulatione suprædicta jura, scilicet passagia, plateatica, & similia tamquam membra Dohanæ.*

E dalla fede fatta dal Regio Archivario della Zecca si confermano le sudette dottrine, testificando, che trà le giurisdizioni delle Baglive che si affittavano da secreti vi si comprendeva la Piazza, o vero jus Platearum, come appare dall'istrumento dell'affitto della Bagliva di Polignano fatto nell'anno 1292. fol. 122. lit. D. in fine; e così ancora da gli affitti delle Baglive di altre Terre, fol. 132. at. lit. D. & F. usque ad fol. 123.

Non può difficultarsi della cōsuetudine del luogo che nella Bagliva sia compresa la Piazza, avendo la medesima Università di Camerota confessato, che il Marchese l'abbia esatta da forastieri, e che possa esigerla, e si riscuote da tutti i Baroni vicini, i quali possiedono la Bagliva, come si prova dalle fedi presentate dall'Università di Cuccaro, Sanza, Rofrano, e Roccagloriosa fol. e coll'autorità del medesimo Laganario nel luogo citato n. 6. ove dice che 'l Conte di Policastro l'esigge, e l'Università de Bonati, per esserle stata concessuta dal Barone.

E che in caso di dubio si dee ricorrere alla Consuetudine delle Terre vicine, o della Provincia, quando non appare della propria, è opinione de *Franch. nella decis. 56.*

n.6. in caso simile, anzi maggiore, e dice esser ciò conchiuisione certa per la *l. si servus plurium, §. fin. ff. de leg. 1. cap. Certificari de sepulturis*, dicendo: *quod in praestationibus debet servari consuetudo Provinciae*.

Mà se quanto ragionevolmente si è detto in prova del giusto titolo che hà il Signor Marchese del *jus plateae*, non avesse luogo, non potrà l'Università rispondero, ò dire cosa in contrario alla fè dell' Archivario della Zecca, affermando, come nell'anno 1269. dal Vicecreto della Provincia di Principato si commise al Giudice Giovanni di Camerota che facesse i banni per l'affitto di tutti i jus, entrate, e proventi delle Baglive di Camerota, e Molpa, e suoi membri, e tutte giuridizioni, ragioni, e pertinenze, che erano in mano della Corte, e nell'anno antecedente furono affittate, che sono, come nel fol. 121. lit. A.

Bācum Justitiae Jus Plateae, Bussariae, jus terragiorū, jus redditus hominum in operibus, & pecunia jus forestariae, jus terragiorū Molopae, jus Dobanae maris Molopae, & Palinuri fol. 121. lit. B. Onde siccome la Corte possedeva la Bagliva, fù poi conceduta a' passati Baroni, e'n conseguenza al Sig. Marchese col *jus plateae*, che già si riscoteva dagl' Affittatori della Corte, *Franch. decis. 116. n. 11. ex Andrea in cap. imper. §. praeterea si inter 6. col. vers. 2. quid si Rex, de prohibita feudi alienat. per Federic. ex l. in cōcedendo, D. de aqua pluvia arcenda*, sicche rimane con evidenza provato il giusto titolo che hà il Marchese del *jus plateae*.

Crede l'Università che'l decreto dell'anno 1631. di abstinenceat, abbi al Sig. Marchese tolta la possessione di esigerla da' Cittadini, e che questo decreto gli pregiudichi, nè possa pretendere manutenzione di esigerlo da Cittadini, e da quei che stanno ad acqua, ed erba commune. Mà che ciò non possa impedirli la manutenzione è chiarissimo.

Primieramēte perche non si vede, che questo decreto sia stato intimato al Sig. Marchese padre, e perciò non à potuto recarli pregiudizio, e se li fusse stato intimato, nè meno averebbe potuto recare pregiudizio al Sig. Marchese suo figlio; imperciocche dee supponersi, che i capi di gravamini dati contro il Marchese Padre si diedero nell'anno 1631. in tempo che già stava oppresso di debiti, tanto che li fù sequestrata la Terra, e'n conseguenza reso inabile à poter litigare, e l'Università fè à sua voglia il tutto, e ciò si comprende

evidētemēte, che se'l Marchese padre poteva difendersi, ò avesse stimato che fusse suo interesse, averebbe presētato le scritture del titolo dell' Archivio della Zecca che ora si sono presentate, ò almeno ne averebbe portato una istanza di *contrario imperio* se li fusse stato intimato il decreto: Che perciò si conchiude che'l Marchese Padre non badava più in quel tēpo à gl' interessi dell' entrate di Camerota, perche non eran sue, ma de' creditori, che assorbivano tutto il suo patrimonio, e'n conseguenza l'interesse era de' Creditori, e non del Marchese Padre, i quali dovevano essere intesi per arrecargli pregiudizio. Et ogni atto che avesse fatto il Marchese padre non poteva recar pregiudizio a' creditori, e'n conseguenza al presente Sign. Marchese, il quale rappresenta le ragioni de' creditori, anzi se'l Marchese Padre avesse per publico instrumēto dichiarato che à lui non spettava la Piazza, averebbe potuto pregiudicare forse a' creditori, ò l'Università acquistar ragione da questa dichiarazione? certo che nò; E come dunque vuole avvalersene ora contro il Marchese, che rappresenta i creditori del Padre.

L'altra ragione è, che essendo proferito in possessorio summariissimo, nel quale non fù prodotto all'ora il titolo, nè si prese l'informazione ordinata, costando di miglior possessione, non nuoce, *nec facit rem judicatam*.

E per lo spazio di cinquanta e più anni, e prescritta l'esecuzione di quello, e'l decreto proferito in possessorio summariissimo contro il predecessore non nuoce, nè può eseguirsi contra il successore, siccome scrisse *Aniello d' Amato nel conf. 94.* nella causa del Gran Conte d'Altavilla col Fisco, perche altro è la possessione del defonto, altra dell'erede, *Franch. decis. 199.* che disse, che tre volte il S.C. avea giudicato secondo questa opinione d'*Innocenzio nel cap. Abbate, de verb. signific. il Presid. de Franch. nella cit. decis. al n. 4.* parlò così: *Quod hoc non procedit in sententia lata in interdīcto praedīcto, in quo factum heredis censetur diversum à facto defuncti, licet sit factum heredis injustum, tamen non compestetur eadem sententia lata contra defunctum, & si apparet, quod id, quod dicunt novissimi addentes ad Afflictum in decis. 145. quod S. C. indistinctè facit mortuo defuncto citare heredem ad dicendum causam quare sententia lata contra defunctum executioni mandari non debeat, non videtur procedere ex praedictis si sententia lata in judicio uti possidetis.* E'n questa causa

causa riferita dal Presid. de Franchis non produsse l'erede altra ragione che gli cōpetesse, fuor di quella del defonto, dicendo il Presid. de Franch. nel n.6. & insuper postquam in iudicio executionis erat multo tempore disputatum, nec aliquid produxit, vel docuit heres de novo jure suo; Con tutto ciò il S.C. giudicò che la sentenza non poteva eseguirsi, e determinò che si fusse proceduto all'espedizione della causa.

Ma non essendo il Marchese herede del padre, mà succeduto alle ragioni che aveano i creditori, a' quali non potè pregiudicarli il decreto, ed avendo dimostrato con chiarezza il titolo, e la possessione, come potrà nuocerli il decreto.

Ma se questo decreto fusse stato legittimamente fatto, ancora dee intendersi secondo le disposizioni delle leggi, Anello d' Amato nel cit. conf. 94. num. 20. per la l. si duo 38. ff. de acquirend. hered. e se è vera questa regola legale, il più che potrebbe pretendere l'Università, è di esser franchi i Cittadini per l'uso proprio; Imperciocche per chiarissima disposizione di legge niuno può godere franchigia, se non per l'uso, l. universi Provinciales, C. de vectigalibus, & commis. S. ea verò, quæ extra prædictas causas, vel negociationis causa portent solitæ præstationi, vel pensationi subjugamus.

E finalmente dicemo, che essendo ciascheduno obligato de jure a pagare le gabelle che la Università di Camerota averebbe dovuto provare il contrario, e la possessione immemorabile contro il Marchese, il quale hà giusto titolo, e possessione di esigere la Piazza, come fè il Casale di Marcianise, che similmente provò che per cagione della Bagliva dal Padrone di quella si era esatto solamente il jus del scannaggio per ottenere l'immunità di non pagar la Piazza, contro l'Ospedale di S. Lorenzo di S. Maria di Capua padrone della Bagliva de' Casali di Capua, come si legge nella decis. 397. del President. de Franch. nel n. 11. ove ragiona così; Imo di-

cebat Casale Marcianisi pro ejus parte esse probatum in presenti concessione non venire jus Dobanæ prædictum, postquam est ab immemorabili tempore hoc jus non fuisse in dicto Casali, & Villis adiacentibus exactum, sed tantummodò ex causa bajulationis jus scannagii, ex qua possessione sic probata recepit interpretationem prædictum privilegium, ut dicit Bartol. in conf. 69. Comes Spoleti, & Rom. conf. 281. vis tota cum concord. supra in decis. 59. num. 6. quibus addenda sunt dicta per Joannem Gutierrez in præct. qq. q. 86. fol. 160. cum seq. & hanc quasi possessionem libertatis (si sic dici potest) Casale Marcianisi allegat non ad fundandam præscriptionem, sed ad declarationem juriurium, quæ sub bajulatione in privilegio concessa veniunt.

Nè può pregiudicare al Marchese, che nell'apprezzo il Tavolario abbi dichiarato che non si possa esigere la Piazza da' Cittadini, e da quelli che anno acqua, ed erba commune, perche il Tavolario si regolò secondo la fede che ne li diede l'Università dell'entrade di Camerota, essendo manifesto che così praticano i Tavolarii negli apprezzi de' feudi.

E perche siccome si è provato, il Marchese legittimamente si ritrova nel possesso del jus Plateæ, non difficultandosi dall'Università à rispetto de' forastieri, e per gli Cittadini, e per quelli che stanno ad acqua, & erba commune, si è mostrato che'l Marchese n'abbi il giusto, e legittimo titolo, e'l possesso, nè impedircelo il decreto de abstinence del 1631. come nullo, nè intimato al Marchese Padre, nè furono intesi i suoi Creditori, dell'interesse de' quali si trattava, e senza cognizione di causa, e per non aver l'Università provato la possessione della libertà in contrario. Perciò con giusta ragione si spera, che la Regia Camera abbi ad ordinare, che'l Signor Marchese sia mantenuto nella possessione di esigerlo.

D. Filippo Vergara.